



## CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Prot. 824

Bologna, 3 febbraio 2021

Ai Tribunali  
del Distretto  
Loro Sedi

**OGGETTO:** Risposta ministeriale a quesito riguardante il servizio di asseverazione perizie e traduzioni giurate con modalità integralmente telematiche.

Invio in allegato copia della nota prot. 18193 del 28 gennaio scorso, con la quale il Ministero ha fornito risposta ad un quesito formulato dal Tribunale di Bologna, sul tema indicato in oggetto.

La Direzione Generale degli Affari Interni del DAG ha comunicato che, allo stato, non è possibile ricorrere alla gestione telematica del servizio di asseverazione perizie e di giuramento delle traduzioni.

Con i più cordiali saluti.

Il Presidente della Corte d'Appello  
Oliviero Drigani





*Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO I  
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE



m\_dg.DAG.28/01/2021.0018193.U

PEC			M_DG		
Corte d'Appello di Bologna			003700600601		
N. 685					
29 GEN. 2021					
UOR	CC	LUPPO			
	UZ	CIVILE			
Funzione	Microattività	COTELESSA			
Fascicolo	Protocollo				

Al sig. Presidente della Corte di appello di  
Bologna

*e, p.c.,*  
al Gabinetto del Ministro

all'Ispettorato generale  
(nota prot. IGE 4525.U del 10.04.2017)

al Direttore generale del personale e della formazione  
(nota prot. 116/2/GM del 20 novembre 2020)

alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati  
(nota prot. 43715.U del 29.12.2020)

alla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa  
(nota prot. DOG 115338.U del 19.06.2020)

**Oggetto:** servizio di asseverazione perizie e traduzioni giurate con modalità integralmente telematiche.  
Rif. prot. DAG n. 188773.E del 20.11.2020

Con nota prot. 116/2/GM del 20 novembre 2020, la Direzione generale del personale e della formazione ha inoltrato, per quanto di competenza, a questa Direzione generale il quesito inviato da codesta Corte di appello (nota prot. 8523 del 13 novembre 2020), relativo alla problematica sollevata dal tribunale di Bologna in merito alla possibilità di gestire con modalità integralmente telematica il servizio di asseverazione perizie e traduzioni giurate in considerazione della risalita della curva dei contagi da Covid-19.

In particolare, il tribunale di Bologna evidenzia che molti uffici giudiziari gestiscono tale servizio attraverso il sistema di posta elettronica certificata, ricevendo dalla parte la documentazione da asseverare o giurare, la copia del documento di riconoscimento e la scansione delle marche da bollo e dei diritti da corrispondere.

Tale modalità, tuttavia, viene considerata dal tribunale di Bologna "non coerente con l'impianto normativo dell'attività di asseverazione e con le regole che governano il processo civile telematico".

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68851-prot.dag@giustiziacert.it-  
ufficio1civile.dginterni.dag@giustizia.it

Il Presidente ed il Dirigente del tribunale di Bologna propongono quindi di far passare la richiesta di asseverazione perizie e di traduzioni giurate attraverso l'iscrizione telematica utilizzando il programma SICID – volontaria giurisdizione - nel quale vi è già il codice oggetto 400300 - Ricevimento e verbalizzazione dichiarazione giurata.

Tuttavia, lo stesso Presidente non manca di evidenziare come tale soluzione, *“condivisa per gli aspetti normativi e regolamentari di riferimento, esclude necessariamente dalla fruibilità del servizio tutti gli interessati che non sono in possesso dei requisiti tecnici previsti”*.


Ciò posto, occorre rammentare che la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, con due diverse circolari - prot. DOG 157844.U del 4.11.2016 e prot. DOG 115338.U del 19.06.2020 (allegati 1 e 2), inviate a tutti gli uffici giudiziari, ha ritenuto che, da un punto di vista strettamente statistico, l'utilizzo da parte degli uffici del codice oggetto 400300 - Ricevimento e verbalizzazione dichiarazione giurata- non viene considerato *“quale indicatore rilevante del carico di affari civili degli uffici”*, questo grazie al *“sistema di datawarehouse, uno strumento in grado di fare emergere con estrema granularità le specifiche del settore civile e la loro adeguata rappresentazione”*.

Se è vero quindi che tale registrazione non comporta problemi per il rilevamento statistico dell'attività giurisdizionale degli uffici, la Direzione generale per i sistemi informativi, anch'essa destinataria del quesito in esame, ha evidenziato tuttavia che *“quanto alla gestione telematica del servizio, benché vi siano iniziative legislative in corso, non risultano essere state emanate norme di natura primaria e/o secondaria idonee a tenere luogo della disposizione di cui all'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, concernente la semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie per l'espletamento in presenza del medesimo servizio”* (nota prot. DGSIA 43715.U del 29.12.2020).

Ciò posto, ritenuto che sul quesito in oggetto non si ravvisano profili di stretta competenza di questa Direzione generale, si ritiene di condividere quanto rappresentato dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati che esclude, al momento, la possibilità di ricorrere alla gestione telematica del servizio di asseverazione perizie e di giuramento delle traduzioni.

Cordialmente.

Roma, 22 gennaio 2021

IL DIRETTORE GENERALE  
Giovanni Mirna  


Alegato 1



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi

Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa



m\_dg.DOG.04/11/2016.0157844.U

Ai Presidenti delle Corti di Appello

Ai Presidenti dei Tribunali ordinari

e p.c. Al Capo Dipartimento DOGPS

**OGGETTO:** Importanza dell'accuratezza delle iscrizioni di procedimenti civili e penali ai fini della produzione di statistiche giudiziarie di qualità.

La qualità dell'informazione statistica trae fondamento essenziale nella uniformità e nella accuratezza delle modalità di inserimento dei dati.

Appare del tutto evidente, infatti, che uniformità di metodo, correttezza del dato e completezza delle informazioni inserite nei registri informatizzati sono gli aspetti principali su cui fondare la comparabilità dei dati relativi agli Uffici e la conseguente equità delle misure organizzative che ne dipendono.

Nel settore civile la prima problematica che si presenta è relativa all'accuratezza della selezione del codice oggetto di riferimento del procedimento. Il codice oggetto determina la materia del contenzioso e consente sia analisi della *performance* dei singoli uffici sia lo studio mirato di specifiche materie a livello nazionale, distrettuale e inter-distrettuale. Pertanto, sia che l'annotazione di questa informazione dipenda direttamente dall'addetto di cancelleria sia che l'iscrizione avvenga ad opera dell'avvocato, l'ufficio ha il dovere di verificare l'esatta assegnazione del codice rispetto all'oggetto del ricorso o della richiesta.

L'ufficio deve quindi minimizzare l'utilizzo dei codici oggetto generici (pagamento somma, 999-altre fattispecie, etc.) che dovrebbero invece essere del tutto residuali, sforzandosi di consultare tra i quasi 600 oggetti disponibili, quello che meglio rappresenta il motivo della causa.

L'iscrizione dell'oggetto, peraltro, è strettamente correlata con il rito del procedimento: a determinati oggetti corrispondono determinati riti, che a loro volta determinano le fasi processuali gestite dal registro informatizzato. Le incongruenze in fase di iscrizione determinano l'impossibilità di annotare correttamente la sequenza degli eventi: le cancellerie si troveranno a dover operare delle forzature sugli stati per poter proseguire nell'iter processuale.

Ogni forzatura di stato ha effetti negativi sulle regole secondo le quali agiscono i programmi estrattori per le statistiche giudiziarie con conseguente perdita di informazioni. Per non parlare delle inutili perdite di tempo nella stessa trattazione degli affari con il conseguente allungamento della durata delle cause civili.

Si consiglia di ridurre al minimo, per quanto possibile, le annotazioni generiche o quelle relative ad "atti non codificati", trattandosi di annotazioni testuali, non corrispondenti ad eventi specifici e quindi impossibili da identificare attraverso estrazioni statistiche. In particolare, se tali eventi non codificati riguardano la definizione o la sopravvenienza di una causa, possono avere effetti nella determinazione dei flussi di attività di un ufficio.

Esistono, inoltre, alcune attività che non possono essere iscritte come procedimenti in quanto la loro natura consiste in un mero adempimento amministrativo. Ci si riferisce, ad esempio, alle asseverazioni di perizie o traduzioni, che in taluni casi sono state censite come procedimenti alla stessa stregua di una causa. Individuare Uffici che utilizzano in modo improprio questi criteri può comportare conseguenze sul piano delle decisioni organizzative.

Si invita a porre attenzione alle date di iscrizione inserite, in quanto non sono previsti controlli al momento della digitazione, all'importo del contributo unificato previsto ed al valore della causa - sono informazioni molto rilevanti anche a fini contabili - al grado della causa e all'ordine di inserimento degli eventi nei registri informatizzati (ad esempio l'iscrizione precede logicamente altri eventi del fascicolo).

L'incompleta o mancata annotazione delle informazioni sul registro informatizzato, e questo vale tanto per il settore civile quanto per quello penale, ha un forte impatto sulla produzione delle statistiche: spesso l'ufficio - anche a causa della carenza di personale - inserisce solo i campi cd "obbligatori" tralasciando quelli facoltativi e quindi non vincolanti per la prosecuzione dell'iter del fascicolo. Di conseguenza la mancata o non sempre completa annotazione di tali informazioni

non obbligatorie nel registro informatizzato, non consente di poter effettuare analisi più dettagliate.

Campi non obbligatori non significa che sono stati predisposti per contenere informazioni inutili.

Al contrario, il principio da tenere a mente è che ogni dato disponibile sul fascicolo che possa essere riportato sul registro informatizzato, rappresenta una fonte di informazione potenzialmente molto utile per la statistica giudiziaria.

Peraltro, inserire il maggior numero di dati possibile è un investimento per gli uffici che offre un "ritorno economico". Infatti, la mancanza di dati nei registri determina, molto frequentemente, una successiva richiesta di informazioni con un conseguente dispendio di tempo e di risorse per l'ufficio stesso. Riportare sul registro il maggior numero di informazioni nelle fasi iniziali della iscrizione fa risparmiare tempo prezioso nelle fasi successive.

Specificamente nel settore penale, il corretto aggiornamento dei registri facilita la ricerca delle informazioni soprattutto per quanto riguarda i passi procedurali che seguono l'iscrizione della notizia di reato; viceversa, una mancata o incompleta annotazione di una attività, comporta, da una parte, lunghe e onerose ricerche sullo stato e sulla materiale reperibilità del fascicolo, dall'altra, l'impossibilità di acquisire le informazioni successive all'attività iniziale. Ad esempio, se la Procura non compila correttamente una richiesta al GIP, sia essa interlocutoria o definitiva, il GIP non può iscrivere il relativo provvedimento. In altre parole, se l'ufficio richiedente - a monte - non ha formulato correttamente la richiesta, l'ufficio che procede - a valle - non potrà rispondere.

Per la produzione di statistiche attendibili è necessario che le richieste/provvedimenti siano correttamente inseriti per tutti gli indagati/imputati e per tutte le qualificazioni giuridiche del fatto (QGF): un caricamento incompleto o errato delle informazioni può "alterare" la definizione di un fascicolo. Infatti, il procedimento che risulta materialmente definito per l'ufficio ma per il quale non sono state inserite correttamente tutte le informazioni relative a richieste - indagati - QGF, continua a risultare pendente informaticamente.

Un dato molto utile per la produzione di statistiche di rilievo sociale, spesso trascurato in fase di inserimento, è quello relativo alla persona offesa per la quale sarebbe utile conoscere i dati anagrafici previsti sul sistema.

Altro elemento di particolare importanza è rappresentato dalla tempestività nelle annotazioni sui registri informatizzati: pur consapevoli della enorme mole di lavoro in carico agli uffici,

occorre lavorare sul registro informatico contestualmente, in tempo reale, all'evento da annotare. Nella maggior parte dei casi i vari registri informatizzati consentono l'inserimento di eventi anche per date precedenti rispetto a quelle in cui sono effettivamente inseriti sui registri. Maggiore è il ritardo nell'immissione dei dati, maggiore è il tempo necessario a consolidare le statistiche di un ufficio, che in momenti diversi della rilevazione, presenterà flussi diversi. Non di rado la statistica giudiziaria è accusata di mostrare dati non veritieri quando invece si tratta solo di disallineamenti prodotti dall'ufficio stesso in ragione degli "scarichi" ritardati.


Il fenomeno qui descritto ha, in talune sedi, una incidenza tutt'altro che marginale. Il problema è particolarmente presente presso gli uffici gip/gup dove le "archiviazioni" sono spesso annotate molto in ritardo rispetto alla effettiva data del provvedimento; tuttavia, tale criticità investe anche gli altri settori.

Altra tipica anomalia da inserimento dei dati nel settore penale è costituita dalle date, sia relative a eventi procedurali sia con riferimento a dati anagrafici dei soggetti censiti. Dal momento che il sistema informatico non prevede controlli di coerenza interna, permettendo la scelta di qualsiasi data, anche futura, degli eventi storici, non sono rare anomalie di durata e concatenazione logica degli eventi (ad.es. in taluni casi il lasso di tempo tra richiesta e suo esito risulta negativo).

In conclusione, l'auspicio è quello di una attenzione molto scrupolosa nell'inserimento dei dati e delle informazioni da parte degli operatori addetti, così come sarebbe auspicabile una pulizia dei dati esistenti dal momento che, probabilmente a causa di non corrette migrazioni massive di fascicoli, l'attuale pendenza non sia perfettamente allineata con la realtà processuale.

Certo di una sensibilizzazione dei magistrati e del personale amministrativo su questi temi, invio i miei più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Fabio Bartolomeo





Allegato 2

# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi

Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa



*Ai Presidenti delle Corti d'Appello*

*Ai Presidenti dei Tribunali Ordinari*

*e p.c. Al Capo Dipartimento DOGPS*

*Al Capo dell'Ispektorato*

*Al Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati*

*Al Direttore Generale della Giustizia Civile*

**Oggetto: Importanza dell'accuratezza delle iscrizioni di procedimenti civili e penali ai fini della produzione di statistiche giudiziarie di qualità.  
Precisazione in merito alle c.d. 'asseverazioni'.**

Questa Direzione Generale, con nota prot. 157844 del 4/11/2016, al fine di migliorare la qualità delle informazioni inserite nei registri del settore civile e di conseguenza quella delle statistiche giudiziarie, aveva invitato gli Uffici Giudiziari ad una corretta iscrizione e gestione dei fascicoli nei registri informatizzati, indicando le "verbalizzazioni di dichiarazioni giurate" (c.d. asseverazioni) tra le procedure di natura amministrativa da non considerare alla stessa stregua di una causa civile.

Tale indicazione necessita, tuttavia, di una ulteriore precisazione per evitare fraintendimenti o l'adozione di prassi non corrette. Come meglio approfondito nel corso di una interlocuzione con la Direzione generale della giustizia civile e l'Ispektorato generale, infatti, le asseverazioni, pur non costituendo affari giurisdizionali di tipo contenzioso o non contenzioso, rappresentano comunque un adempimento amministrativo formalmente effettuato dalle cancellerie. Di questa attività è prevista la registrazione su SICID tramite apposito codice oggetto 400300 "Ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giurata".



Rimane valida l'indicazione di questa Direzione affinché tale attività non debba essere considerata quale indicatore rilevante del carico di affari civili degli Uffici. Ne è derivata dunque la decisione di evidenziare i volumi relativi alle 'asseverazioni' annotandoli a margine delle statistiche giudiziarie sui flussi di affari del settore civile.

Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2017, le statistiche giudiziarie ministeriali che riguardano il carico giudiziario nazionale complessivo degli affari civili per tutti gli Uffici (Corte di Cassazione, Corti d'appello, Tribunali ordinari, Giudici di pace e Tribunali per i minorenni) e per tutte le materie trattate, distinguono alcune materie e specificamente:

- l'attività del Giudice tutelare;
- gli Accertamenti Tecnici Preventivi (ATP) in tema di previdenza;
- le verbalizzazioni di dichiarazioni giurate. →

Questo tipo di valutazioni e le conseguenti elaborazioni statistiche si iscrivono sul solco del principio di trasparenza, reso possibile sono grazie alla disponibilità del sistema di *datawarehouse*, uno strumento in grado di fare emergere con estrema granularità tutte le specificità del settore civile e la loro più adeguata rappresentazione.

A questo proposito colgo l'occasione per segnalare la disponibilità sul sito <https://webstat.giustizia.it/StatisticheGiudiziarie/Procedimenti%20civili%202014-2016.aspx>, di nuove funzionalità di rappresentazione delle statistiche giudiziarie che fanno leva sulla capacità analitica del *datawarehouse* e che vengono rese fruibili con il software pubblico "*Tableau*" in grado di offrire, con flessibilità e possibilità di approfondimento a più livelli, serie storiche, grafici, rappresentazioni cartografiche, e altro.

IL DIRETTORE GENERALE

Fabio Bartolomeo

